

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel./Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: [asaro@tinwind.it](mailto:asaro@tinwind.it)*

*Pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it)*

**TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI  
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **BARBERA LEONARDA**, C.F. BRBLRD78L66F061X, nata a Mazara del Vallo il 26/07/1978, e residente a Castelvetro, nella via Giovanni Gentile n. 114; ed elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it), e dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata il 20/07/2021, unitamente a disgiuntamente all'avv. Giuseppa Etiopia del Foro di Marsala (C.F.: TPEGPP80D54C286C; pec: [avv.giusyetiopia@pec.it](mailto:avv.giusyetiopia@pec.it));

*- Parte Ricorrente -*

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere n. 76/A;**
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60;**
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F.: 97254200153, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Milano, nella via Pola n. 11;**
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Milano, nella via Soderini n. 24;**

- Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Milano, C.F.: 97021490152, con sede a Milano, nella via Freguglia n. 1 (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

- Parte Resistente -

**E NEI CONFRONTI DI:**

- Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune/inglese, immessi in ruolo in Provincia di Trapani per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, su posti loro riservati e sottratti alla mobilità interprovinciale, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola; nonché tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune/inglese, fase b) e c), trasferiti in provincia di Trapani/Palermo/Agrigento, a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.

- Controinteressati -

**OGGETTO:**

- Ricorso per il mancato trasferimento in Provincia di Trapani, a seguito delle procedure di mobilità a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a causa dei posti riservati per le immissioni in ruolo in provincia di Trapani, classe di concorso scuola primaria, posto comune/inglese, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola; nonché per il mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Trapani/Palermo/Agrigento, classe di concorso scuola primaria, posto comune/inglese, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08/04/2016, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007;

\*\*\*\*\*

**FATTO E DIRITTO**

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto comune, ed è stata immessa in ruolo in virtù di contratto sottoscritto il 09/10/2014 (doc. 1).

La sua attuale sede di titolarità è l'I.C. Narcisi di Milano, come si evince dalla domanda di mobilità a.s. 2021/2022 (doc. 2), e dalla mail del 07/06/2021, con cui le è stato comunicato l'esito negativo della stessa (doc. 3).

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 470 T.U. DELLA SCUOLA**

Un primo motivo di doglianza deriva dal fatto che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani, a seguito delle procedure di mobilità a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a causa dei posti riservati per le nuove immissioni in ruolo.

Infatti, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, valido per il triennio 201/2020-2020/2021/2021/2022 (doc. 4), per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del predetto triennio, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Di conseguenza la ricorrente, che ha un punteggio di complessivi 109 punti (97 punteggio base + 6 punteggio figli + 6 per il comune di ricongiungimento), ha potuto concorrere soltanto sul 50% dei posti disponibili all'esito dei trasferimenti provinciali, non ottenendo così il trasferimento atteso.

Per l'anno scolastico 2021/2022 l'Usp di Trapani non ha ancora proceduto alle nuove immissioni ruolo, a differenza dell'anno scolastico 2020/2021, come si evince dal decreto del 25/08/2020 (doc. 5), da cui risulta che vi sono stati ben 21 nuovi assunti nella scuola primaria, su posto comune.

Senza esito ha avuto, ovviamente, pure la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente per l'a.s. 2020/2021 (doc. 6).

Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità della predetta normativa contrattuale collettiva di riferimento, dovendo la mobilità del personale già in ruolo prevalere rispetto alle nuove assunzioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94 (T.U. scuola: doc. 7), le nuove immissioni in ruolo vanno effettuate sui posti (eventualmente) rimasti residui, che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è, infatti, prevista - oltre che dalla legge speciale - anche, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego").

Dispone inequivocabilmente in tal senso l'art. 30, D. Lgs. 165/2001: "Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità".

Nello stesso senso, l'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore delle immissioni in ruolo, in aperta violazione dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94, lo disapplichi nei confronti dell'odierna ricorrente, e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento in una scuola primaria, posto comune, sita in provincia di Trapani.

Su tale aspetto si stanno pronunciando diversi giudici di merito, tra cui il Tribunale di Latina, con sentenza n. 703/2020, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 372/2021 (di cui si produce uno stralcio: doc. 8), il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 731/2021 del 23/02/2021; nonché il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 167/2017 (doc. 9).

\*\*\*\*\*

- **ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C. PROCEDURA DI MOBILITA' 2016/2017.**

Senza recesso da quanto sopra, un ulteriore motivo di doglianza della ricorrente deriva dal mancato trasferimento in una scuola primaria, posto comune/inglese, sita nella provincia di Trapani (né nelle altre provincie siciliane indicate, in via gradatamente subordinata, nella domanda di mobilità) a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico

2016/2017, disciplinata dal C.C.N.I. del 08.04.2016 (doc. 10), e dall'ordinanza n. 241 del 08/04/2016 emanata dal MIUR (doc. 11).

L'art. 6 del CCNI ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)
- **FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15** (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);
- FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.
- FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.

In virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente presentava, quindi, domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 12) per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito della quale, tuttavia, pur rientrando nella fase B1 della mobilità 2016/2017, in quanto assunta entro il 2014/2015, ed usufruendo quindi di un diritto di precedenza rispetto ai docenti delle successive fasi, non ha ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani, né in quella di Palermo, né di Agrigento.

La stessa aveva così un **punteggio base di 43 + 6 per il comune di ricongiungimento (Castelvetrano)**, per un totale quindi di **49 punti per l'ambito 028 della provincia di Trapani, e 43 punti per l'ambito 027 (e per gli ambiti delle province di Palermo ed Agrigento, pure indicate in domanda)**.

Ciò premesso, secondo le previsioni contrattuali citate, l'amministrazione avrebbe dovuto osservare, in primo luogo, la sequenza in fasi della mobilità e, nell'ambito di ciascuna fase, considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che poteva variare nei vari ambiti richiesti

tra le preferenze mentre non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze".

Esaminando, invece, i trasferimenti in provincia di Trapani, si evince che sono stati preferiti alla ricorrente colleghi che, non solo facevano parte di fasi successive alla fase b1, ma aventi addirittura un punteggio inferiore.

Si sono altresì verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio (7 di pre-ruolo, nel caso della ricorrente), si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti risultati idonei al concorso 2012, pur facenti parte della successiva fase b3, e che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile disparità di trattamento tra docenti, ed in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase b1, e gli idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito (fase b3).

Pertanto, va detto che pure la ricorrente aveva ottenuto l'abilitazione grazie all'idoneità ottenuta a seguito di concorso, come risulta dalla convalida della domanda di mobilità a.s. 2016/2017, a pag. 3 (doc. 12).

A ciò si aggiunga che il concorso 2012 è stato indetto con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 13), la cui graduatoria aveva validità biennale, per cui era già scaduta al momento della procedura di mobilità 2016/2017, di cui ci stiamo occupando in questa sede.

Ed inoltre l'idoneità al predetto concorso, in difetto di assunzione, non conferiva l'abilitazione all'insegnamento che era riservato, a mente dell'art. 13, soltanto ai vincitori del concorso.

Ciò è stato ribadito in diverse note ministeriali, in particolare, in quelle del 28-29/04/2014, già prodotte in udienza e che si allegano al presente atto (doc. 14-15).

Quindi, esaminando i trasferimenti in provincia di Trapani, Palermo ed Agrigento (doc. 16), vi sono i sotto elencati docenti che sono stati trasferiti in tali ambiti, indicati dalla ricorrente come prime preferenze, pur avendo un punteggio inferiore alla stessa, e senza usufruire di alcuna precedenza:

## **AMBITO 028**

### **Posto comune**

- Pastore Massimo - 22/08/1963 - ambito 028 - punteggio 18 – posto comune;
- Abbagnato Germana - 30/10/1968 - ambito 028 - punteggio 26 – posto comune.

\*\*\*\*\*

## **AMBITO 027**

### **Posto comune**

- Amico Giuseppina - 26/12/1980 - ambito 027 - punteggio 14 – posto comune;
- Gullo Teresa - 25/04/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
- Vitta Rosalinda - 21/06/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
- Ferlazzo Francesca - 19/06/1981 - ambito 027 - punteggio 17 – posto comune;
- Adamo Paola - 10/09/1968 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Palermo Antonella - 15/08/1981 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Franchina Luca - 18/01/1980 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Siragusa Oriella - 08/06/1983 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Rosa Anna Lisa - 01/09/1971 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Riccobono Angela - 18/08/1980 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Cavallaro Dario - 31/03/1978 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Ardizzone Sandra - 28/02/1975 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Culcasi Valentina - 07/06/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- De Simone Ursula - 02/06/1977 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Guerriero Angela - 25/02/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Lombardo Brigida - 09/08/1972 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Nicosia Anna Maria - 16/09/1978 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Angelo Anna Maria - 20/03/1979 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Fiocco Caterina - 20/10/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Galati Daniela - 29/09/1977 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Sinacori Sonia - 10/11/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Stellino Irene - 18/12/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Adragna Giuseppina - 29/05/1975 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Amico Giuseppina - 25/03/1983 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Marino Marta Dora - 23/08/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Pipitone Nunzia Stefania - 20/05/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Accardi Caterina - 16/05/1973 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;

- Caracci Rosalinda - 08/08/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Adragna Maria - 11/02/1973- ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Giacalone Rosa – 24/05/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Scibilia Silvia - 09/01/1970 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Sciortino Francesca - 02/09/1983 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Lipari Grazia - 18/09/1976 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Marino Marilena - 07/09/1980 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Morana Stefania - 08/11/1977 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Ciulla Enza Maria - 24/11/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Catania Mariangela - 19/10/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Di Dia Rossella Giovanna - 24/06/1983 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Adragna Nicoletta - 28/04/1976 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Lo Cascio Lorena - 22/09/1981 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Castagna Cinzia - 30/11/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Culcasi Francesca - 15/04/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Alastra Barnaba - 30/10/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Rubino Mancuso Paola Cristina - 10/09/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Scirè Angela - 11/01/1983 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Ferro Cristina - 11/05/1978 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Gallo Marta - 26/01/1980 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Castrogiovanni Giovanna - 09/04/1983 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Favilla Laura - 06/06/1975 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Genna Benedetta Emanuela - 24/09/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Giovinco Caterina - 08/10/1978 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Ingargiola Rosita - 22/12/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Di Marco Maria - 09/06/1975 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Scoglio Caterina - 30/01/1981 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Ferrante Maria Pia - 02/02/1980 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Polisano Rosa Patrizia - 29/06/1979 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Parrinello Maria Lisa - 23/06/1970 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;



- Tumbarello Valeria Antonia - 16/12/1974 - ambito 027 - punteggio 32 – posto comune;
- Messina Katia Maria - 08/06/1977 - ambito 027 - punteggio 34 – posto comune;
- Pellicane Marisa - 06/05/1981 - ambito 027 - punteggio 35 – posto comune;
- Augugliaro Silvana – 01/01/1975 – ambito 027 – punteggio 36 – posto comune;
- Maniscalco Francesca - 15/06/1963 - ambito 027 - punteggio 36 – posto comune;
- Nastasi Fiorenza - 31/05/1981 - ambito 027 - punteggio 37 – posto comune;
- Caradonna Esmeralda - 07/06/1970 - ambito 027 - punteggio 38 – posto comune;
- Genna Laura - 27/03/1979 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;
- Giordano Sebastiana - 18/11/1969 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;
- Riserbato Maria Cristina - 12/03/1982 - ambito 027 - punteggio 40 – posto comune;
- Garamella Floriana - 29/01/1976 - ambito 027 - punteggio 43 – posto comune;
- Maltese Maria - 14/04/1972 - ambito 027 - punteggio 45 – posto comune.

\*\*\*\*\*

In particolare, dal bollettino dei trasferimenti pubblicato sul proprio sito internet dall'Ufficio scolastico di Trapani, per l'a.s. 2016/2017, classe di concorso scuola primaria (doc. 17), si evince che tutti i docenti elencati con la dicitura “assegnazione su ambito provinciale”, da Abbagnato Germana a Zancana Maria, erano quelli rientranti nella medesima fase, ma che erano risultati idonei al concorso 2012, e per i quali erano stati accantonati dei posti a scapito dei colleghi assunti da GAE, come la ricorrente.

Tali docenti avevano un punteggio inferiore alla ricorrente (43 + 6), ad eccezione di Bongiorno Stefania (80), La Sala Maria (93), Catania Nicolò (105), Polisano Rosanna (71), e solo una, Augugliaro Silvana, con il punteggio 36, beneficiava di una precedenza.

\*\*\*\*\*

Passando invece alla provincia di Palermo, si indicano i seguenti docenti trasferiti:

#### **AMBITI TERRITORIALI PALERMO**

##### **Posto comune**

- Cataldo Daniela, nata il 30/05/1965, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 12;
- Di Giovanna Alessandra, nata il 17/02/1981, trasferita nella provincia di Palermo con punti 12;

- Ciaccio Concetta, nata il 29/12/1981, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 15;
- Caminita Salvatore, nato il 05/07/1981, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 17;
- Chinnici Antonio, nato il 25/08/1980, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 18;
- Ciaccio Maria Beatrice, nata il 19/09/1976, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 18;
- Cannella Angela, nata l'11/02/1982, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 19;
- Bertolami Rosanna, nata il 06/03/1969, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
- Bivona Patrizia, nata l'11/02/1980, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
- Andreozzi Cinzia, nata il 31/05/1974, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
- Bisulca Silvana, nata il 24/06/1983, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
- Adamo Debora, nata il 22/10/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23;
- Amato Lucia, nata il 27/07/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23.

\*\*\*\*\*

Passando, infine, alla provincia di Agrigento, sempre a titolo esemplificativo, si indicano i seguenti docenti trasferiti:

- **AMBITI TERRITORIALI AGRIGENTO**

- Capraro Alfonsina, nata il 22/08/1970, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
- Licata Maria Graziella, nata il 22/11/1973, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13; etc.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 108 della legge 107/2015, tutti i posti vacanti e disponibili per la procedura di mobilità a.s. 2016/2017 erano tutti riservati agli assunti entro l'a.s. 2014/2015, mentre l'art. 2 del CCNI sopra citato, nell'aver accantonato parte di tali posti in favore degli idonei del concorso 2012, inseriti peraltro in una fase successiva (b3), ha violato il suddetto art. 108 della legge 107/2015, oltre che, in primis, i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

Non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1 comma 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allagata all'O.M.), dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/1994.

Detto principio, fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. (inclusi quelli relativi alla mobilità del personale) va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore, vincola l'amministrazione allo scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio di merito, venendosi altrimenti a creare, in caso di sua inosservanza, una situazione di assoluta incertezza sulle modalità di assegnazione delle sedi in contrasto con i precetti costituzionali d'imparzialità e buon andamento della P.A. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).

Di tale avviso è il Tribunale di Marsala, nella sentenza n. 301/2020 (doc. 18), che, proprio in riferimento a tale discriminazione in favore degli idonei al concorso 2012, ha così affermato: "Tuttavia il concorso alla procedura di mobilità nell'ambito della medesima fase non

comporta, si ritiene, una riserva a favore di tali ultimi docenti, bensì la possibilità di concorrere con gli altri, legittimati alla stessa fase, a pari merito, ossia mediante un raffronto degli altri titoli, primo tra tutti il punteggio di graduatoria, fatte salve le legittime precedenza di cui alla contrattazione collettiva. Nel nostro caso, tali soggetti, non risultano godere di un punteggio pari o superiore alla ricorrente”.

Nello stesso senso si veda anche la sentenza n. 298 del 21/04/2021 del medesimo Tribunale di Marsala (doc. 19).

In tali pronunce viene ribadito un orientamento ormai costante, secondo cui: “Da tali disposizioni si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All'interno di ciascuna fase, poi, opera il sistema delle precedenza”.

Lo stesso dicasi per il Tribunale di Palermo che nella sentenza n. 3106 del 19/07/2021 (doc. 20), in un ricorso analogo al presente, ha così affermato: “Orbene, mentre l'ordine della mobilità 2016/17 per fasce e fasi successive appare chiaramente regolamentato dalla L. 107/2015, sulla scorta della quale con la predetta mobilità agli assunti nel 2015/16 con il Piano Straordinario sarebbe stata assegnata la prima sede di servizio, e nel medesimo senso dallo stesso CCNI sopra richiamato, con la precipua finalità, espressamente indicata dal legislatore, di non pregiudicare con l'assegnazione delle sedi ai neo-assunti con il piano assunzionale straordinario le mobilità dei docenti assunti in precedenza, sino all'a.s. 2014/15, la successiva previsione della riserva di posti per gli assunti 2015/16 da concorso 2012 in ambito provinciale finisce proprio per porsi in aperto contrasto sia con la previsione delle fasi e delle fasce sopra menzionata sia della sopra menzionata finalità che il legislatore si era espressamente prefissato”....

Ed ancora: “Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015”.

\*\*\*\*\*

- **SULLA INSPIEGABILE DEFINIZIONE DI ALCUNE CONCILIAZIONI**

A ciò si aggiunga che, sempre a seguito dei trasferimenti relativi all'anno scolastico 2016/2017, l'Usp di Trapani ha effettuato delle conciliazioni con docenti rientranti nella fase c), ossia successiva a quella b1 in cui rientrava la ricorrente.

Infatti, dal decreto del 07/09/2016 (doc. 21), si evince che:

- La docente Di Giovanni Maria, nata il 01/02/1969, con punteggio 15, addirittura inferiore a quello della ricorrente ( $43 + 6 = 49$ ), è stata assegnata all'ambito 028, su posto comune;
- La docente Cannata Jlenia, nata il 10/11/1979, con punteggio 28, inferiore a quello della ricorrente (43) è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune;
- La docente Labita Maria Pia, nata il 26/06/1956, con punteggio 61, è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune;
- La docente Cardinale Maria Teresa, nata il 30/01/1963, con punteggio 39, inferiore a quello della ricorrente (43), è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune;
- La docente D'Amico Annalisa, nata il 28/04/1972, con punteggio 36, inferiore a quello della ricorrente (43), è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune.

Si allegano i verbali di conciliazione (22), in uno dei quali, ossia quello relativo alla sig.ra Di Giovanni Maria, è espressamente specificato che trattavasi di docente di fase c).

Come si vede invece, in tali verbali non vengono specificate le ragioni per le quali si sia addivenuti a dette conciliazioni.

Allo stesso modo l'Usp di Palermo ha definito delle conciliazioni, come si evince dal decreto del 30/08/2016 (doc. 23) con cui sono stati convocati ben 23 docenti interessati a tali conciliazioni.

E così anche l'Usp di Agrigento, in data 08/09/2016 (doc. 24), ha pubblicato sul rispettivo sito un decreto analogo a quello dell'Usp di Trapani, con cui vengono definite n. 3 conciliazioni.

Ciò comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità di cui trattasi, visto che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Ciò significa altresì che nel perfezionare tali conciliazioni sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità e che sono stati, invece, assegnati ai beneficiari delle conciliazioni.

\*\*\*\*\*

Peraltro in tema di conciliazioni si sono espressi diversi giudici di merito, tra cui il Tribunale di Marsala, con varie sentenze, tra cui la n. 432 del 08/06/2021 (doc. 25), riguardanti altre docenti della medesima fase b1 in cui rientra l'odierna ricorrente.

In tale decisione viene sottolineato che: "a seguito di diverse conciliazioni effettuate con docenti in altri ambiti territoriali, alcuni docenti sono stati assegnati a posto comune nell'Ambito 27 ed altri nell'Ambito 28; trattavasi di docenti assunti da GAE nella fase C nell'a. s. 2015/2016, con la conseguenza che essi non avrebbero comunque potuto superare la ricorrente nell'assegnazione di un posto nella provincia di Trapani, e ciò anche a prescindere dal loro punteggio, comunque inferiore".

Così pure nella già citata sentenza n. 301/2020 del Tribunale di Marsala, viene ribadito che "In ogni caso, ed a prescindere dalla legittimità o meno della riserva di posti operata dal MIUR a favore dei docenti assunti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012, ciò che appare comunque qui dirimente è che, a seguito di diverse conciliazioni effettuate con docenti in altri ambiti territoriali, quattro docenti sono stati assegnati a posto comune nell'Ambito 27 ed una nell'Ambito 28; come ammesso dal MIUR trattavasi di docenti assunti da GAE nella fase C nell'a. s. 2015/2016, con la conseguenza che essi non avrebbero comunque potuto superare la ricorrente nell'assegnazione di un posto nella provincia di Trapani, e ciò anche a prescindere dal loro punteggio, comunque inferiore (v. all. 5 produzione MIUR)".

Sempre il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 273 dell'11/06/2020 (doc. 26), prendendo in esame il suddetto decreto del 07/09/2016, con cui l'Usp di Trapani ha definito alcune conciliazioni, così afferma: "Nel determinare l'assetto strutturale della fattispecie e conseguentemente ripartire tra le parti l'onere soggettivo della prova, in relazione alle indicazioni soggettive concorrenziali, una volta dimostrato dalla docente ricorrente il proprio punteggio potiore, spettava all'Amministrazione scolastica convenuta per quale ragione le conciliazioni abbiano avuto ad oggetto posti presso gli ambiti richiesti dalla ricorrente.

L'Amministrazione scolastica, a fronte della specifica e non contestata affermazione della docente ricorrente, non ha eccepito tempestivamente alcun ragionevole fatto impeditivo del sorgere del diritto affermato”.

Al riguardo vanno citate anche due recentissime sentenze del Tribunale di Trapani, le nn. 99-101/2021 (doc. 27-28).

In particolare nella sentenza n. 99/2021 si arriva all'accoglimento del ricorso sulla base del fatto che *“... dei docenti assegnati agli ambiti 027 o 028, tutti quelli che hanno ottenuto un'assegnazione in ambito provinciale (in graduatoria, da Abbagnato Germana in poi) vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente e nessuno di essi (tranne Silvana Augugliaro) vanta titoli di precedenza.*

*A ciò si aggiunga che, dal decreto dirigenziale del 07/09/2016 (doc. 12) emerge che, a seguito di talune “conciliazioni”, n. 5 docenti hanno ottenuto l'assegnazione di un posto (n. 4 su posto comune e n. 1 su posto di sostegno) nell'ambito 027, ed un'ulteriore docente lo ha ottenuto nell'ambito 028”; e che “va condiviso l'insegnamento della CdA Milano (ord. del 4.12.2017) e del Trib. Parma (sent. n. 112/18), secondo il quale è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano maggior titolo rispetto alla ricorrente”.*

Sempre in tema di conciliazioni si richiamano, inoltre, le seguenti pronunce condivise dal Tribunale di Trapani, nelle succitate sentenze:

Si tratta dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017 (doc. 29), in cui viene sottolineato il fatto che è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano comunque maggior titolo rispetto alla ricorrente.

La stessa ordinanza milanese enuncia un altro principio importante, e cioè che non può ascriversi alla ricorrente alcuna responsabilità per il fatto di non avere attivato il procedimento di conciliazione.

Si tratta altresì della sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma (doc. 30), emessa in un procedimento promosso dal sottoscritto avvocato, nell'interesse di altra docente della provincia di Trapani, secondo cui “Ad avviso del Giudice, la sussistenza di posti disponibili all'esito della fase C negli ambiti territoriali prioritariamente indicati da parte ricorrente emerge altresì dalle conciliazioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca con alcuni docenti partecipanti al piano di mobilità. La sussistenza di tali conciliazioni e la conseguente assegnazione di docenti stipulanti in scuole primarie site negli ambiti territoriali 027 e 028 della provincia di Trapani è stata espressamente confermata dal Miur nella memoria di costituzione.

Ritiene il Giudice come la stipulazione di tali conciliazioni all'esito del procedimento di mobilità e i conseguenti decreti di trasferimento emanati dal Ministero comprovino la sussistenza di posti di docenza disponibili negli ambiti territoriali siciliani sopra indicati”.

\*\*\*\*\*

- ***DISPONIBILITÀ RESIDUE IN PROVINCIA DI TRAPANI DOPO I MOVIMENTI***

Inoltre, va detto che non appaiono chiari, né trasparenti, non solo l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità 2016/2017, ma neanche i relativi criteri adottati, che finora non sono stati resi pubblici, dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue n. 3 cattedre non assegnate in provincia di Trapani, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 31), uno dei quali poteva essere assegnato alla ricorrente.

Inoltre, sono residue non assegnate altre n. 3 cattedre nella provincia di Palermo e n. 4 nella provincia di Agrigento.

Tra l'altro le censure di illegittimità esposte in ricorso circa l'inintelligibilità dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità trovano riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali secondo cui: “l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso” (Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato n. 2270/2019: “Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato



comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste".

\*\*\*\*\*

Un'altra anomalia nelle operazioni di mobilità 2016/2017, che interessano la ricorrente, si evince dall'esame del decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (doc. 32), in cui si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene, da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti, tutti su posto comune, tranne n. 6 su posto sostegno, sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027, e n. 3 docenti, tutti su posto comune, sono stati assegnati, invece, in scuole facenti parte dell'ambito 028.

Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità 2016/2017 presentata dalla ricorrente, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla medesima nella provincia di Trapani.

Non si comprende quindi come mai uno di questi posti disponibili non sia stato assegnato alla ricorrente.

A tal proposito va citata la sentenza n. 495/2021 (doc. 33), emessa dal Tribunale di Catania, in cui viene espressamente detto, a pag. 7-8): "va osservato, sotto un primo profilo, che dal decreto emesso il 30/8/2016 dall'USP di Trapani - nel quale si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti - sei docenti di scuola primaria su posto di sostegno sono stati assegnati in scuole facenti parti dell'Ambito 027 della Provincia di Trapani.

Se ne ricava, di conseguenza, che all'epoca in cui era stata presentata la domanda di mobilità, vi erano posti disponibili nell'Ambito Sicilia 027, verso cui la ricorrente avrebbe potuto ottenere il movimento richiesto".

Ed ancora a pag. 8: “Alla luce di quanto esposto, va ritenuto che l’Amministrazione nell’attuare la fase B delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 non ha rispettato l’ordine sequenziale delle diverse fasi previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale sopra richiamata, in tal modo realizzando una violazione non solo delle disposizioni *ex lege* n. 107/2015 ed *ex CCNI* 8/4/2016, ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione”.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Barbera Leonarda, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI MILANO  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

*Contrariis reiectis*

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell’emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150 - 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune/inglese, immessi in ruolo in Provincia di Trapani per l’a.s. 2020/2021 e 2021/2022; nonché dei docenti di scuola primaria, posto comune/inglese, fasi b) e c), trasferiti in provincia di Trapani/Palermo/Agrigento, a seguito della procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2016/2017, stante l’elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una scuola primaria, posto comune/inglese, della provincia di Trapani, secondo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità a.s. 2021/2022; o, in riferimento alla mobilità a.s. 2016/2017, in una scuola rientrante nell’(ex)ambito territoriale 028 della provincia di Trapani, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;
- In subordine, sempre in riferimento alla mobilità a.s. 2016/2017, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune, inserita all’interno dell’(ex)ambito 027 della provincia di Trapani;
- In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune, inserita all’interno degli altri (ex)

ambiti delle province siciliane (Palermo ed Agrigento), secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017, e seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli ambiti della provincia di Trapani;

- Condannare, quindi, gli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.**

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Domanda di mobilità 2021.2022; 3) Esito mobilità 2021.2022; 4) CCNI del 31/12/2018; 5) Decreto Usp si Trapani del 25/08/2020; 6) Domanda di mobilità a.s. 2020/2021; 7) T.U. Scuola; 8) Stralcio della sentenza n. 372/2021 del Tribunale di Verona; 9) Sentenza n. 167/2017 del Tribunale di Lanciano; 10) C.C.N.I. del 08.04.2016; 11) Ordinanza n. 241 del 08/04/2016 emanata dal MIUR; 12) Domanda di mobilità a.s. 2016/2017; 13) Bollettino nazionale trasferimenti primaria; 14) Bollettino dei trasferimenti pubblicato sul proprio sito internet dall'Ufficio scolastico di Trapani, per l'a.s. 2016/2017; 15) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012; 16) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 17) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 18) Sentenza n. 301/2020 del Tribunale di Marsala; 19) Sentenza n. 298 del 21/04/2021 del Tribunale di Marsala; 20) Sentenza n. 3106 emessa il 19/07/2021 dal Tribunale di Palermo; 21) Decreto del 07/09/2016 emesso dall'Usp di Trapani; 22) Verbali di conciliazioni; 23) Decreto emesso dall'Usp di Palermo il 30/08/2016; 24) Decreto emesso dall'Usp di Agrigento il 08/09/2016; 25) Sentenza n. 432 del 08/06/2021 del Tribunale di Marsala; 26) Sentenza n. 273 dell'11/06/2020 del Tribunale di Marsala; 27-28) Sentenze nn. 99-101/2021 del Tribunale di Trapani; 29) Ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/12/2017; 30) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 31) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 32) Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 33) Sentenza n. 495/2021 del Tribunale di Catania; 34) Autocertificazione reddituale.

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è**

**indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.481,46, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 34).**

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 20/07/2021.

*Avv. Luciano Asaro*

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 20/07/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO